

ISCRIVIBILITÀ AD INARCASSA E SPUNTI COMPARATIVI CON LA GESTIONE SEPARATA INPS

I REQUISITI PER L'ISCRIZIONE: art. 7 dello Statuto Inarcassa

L'iscrizione a Inarcassa costituisce un obbligo che insorge al verificarsi di condizioni oggettive, date dal possesso di tre specifici requisiti:

1. iscrizione all'albo professionale;
2. possesso di partita iva
3. Non iscritti ad altra forma di previdenza obbligatoria in dipendenza di un rapporto di lavoro subordinato o comunque di altra attività esercitata

L'ALBO PROFESSIONALE

L'iscrizione all'Albo professionale avviene con delibera del Consiglio dell'Ordine, previa domanda dell'interessato;

la comunicazione viene trasmessa dall'Ordine stesso ad Inarcassa,

Inarcassa registra il professionista assegnando un numero di "matricola"

Ogni modifica per avvenuta cancellazione, o sospensione del professionista avviene sempre su comunicazione dell'Albo stesso.

LA PARTITA IVA

E' aperta dal professionista presso l'Ufficio Iva (Agenzia delle entrate)

Partita IVA individuale: la condizione si intende soddisfatta qualunque sia il relativo codice di attività. Fanno eccezione esclusivamente la partita Iva attribuita per "costruzioni edilizie" (codici Ateco dal 45210) e per attività agricola (codici Ateco dal 01110) il cui possesso può dare luogo all'iscrizione a Inarcassa soltanto se l'interessato ha dichiarato all'Agenzia delle entrate di svolgere anche attività professionale con attribuzione del relativo codice.

Associazione di professionisti: professionisti, che in possesso di specifici titoli di abilitazione professionale, si associano per l'esercizio dell'attività professionale.

I requisiti necessari per Inarcassa sono:

- l'associazione deve essere costituita esclusivamente da associati iscritti ad albi professionali;
- avere come requisito oggettivo lo svolgimento dell'attività professionale.

Società di professionisti: si intendono le società costituite esclusivamente da professionisti iscritti negli appositi Albi professionali nelle forme di cui all'art. 90 del D.Lgs. 163/06 (società semplice; società in accomandita semplice, società in nome collettivo; società di cooperative a compagine omogenea), che hanno incluso nell'oggetto sociale le attività professionali (es. studi di fattibilità e ricerche, consulenze, progettazioni o direzione dei lavori, ecc.).

La cessazione di attività professionale, da comunicare all'ufficio IVA, determina la chiusura della partita IVA e deve essere comunicata ad Inarcassa utilizzando la modulistica presente sul sito.

CONTEMPORANEITA' DI POSSESSO DEI REQUISITI AI FINI DELL'ISCRIZIONE			
Titolarità di partita iva:	Possesso di partita iva	Iscrizione al I pilastro	Iscrizione all'Albo
Partita iva individuale	SI	NO	SI
Partita iva associativa	SI	NO	SI
Partita iva Società di Professionisti	SI	NO	SI
Partita iva Società tra Professionisti*	SI	NO	SI
Partita iva Società di Ingegneria	SI	NO	NO

**Legge 183/2011 Società tra professionisti*

ASSOGGETTAMENTO AD ALTRA FORMA DI PREVIDENZA OBBLIGATORIA

- ✓ INPDAP - INPDAl (attualmente confluite nella gestione INPS);

- ✓ INPS / fondo lavoratori dipendenti
- ✓ INPS / gestione esercenti attività commercianti
- ✓ INPS / gestione artigiani
- ✓ INPS / gestione coltivatori diretti, mezzadri coloni
- ✓ INPS GESTIONE SEPARATA / dottorato e/o assegno di ricerca;
- ✓ INPS GESTIONE SEPARATA/Collaborazioni, circolare n.72 del 10/4/2015
- ✓ ENASARCO
- ✓ CASSE LIBERO-PROFESSIONALI/ Cassa dei geometri, Eppi, Enpals, Epap...

N.B.: La condizione di pensionato di altro ente previdenziale non esclude dall'iscrizione a Inarcassa ! [non è più presente contribuzione obbligatoria].

MOTIVI DI ESONERO/ESCLUSIONE DA INARCASSA

Il professionista ingegnere o architetto non può iscriversi ad Inarcassa se:

- svolge attività di dipendente e quindi già assoggettato ad altra forma di previdenza obbligatoria (vedi INPS)
- svolge anche altra attività autonoma con partita IVA che determina assoggettamento ad altra forma di previdenza obbligatoria (es. Commercianti = Gestione Commercianti INPS; Artigiani = Gestione Artigiani INPS).
- risulta titolare di borsa di studio per dottorato di ricerca: condizione che determina l'obbligo di iscrizione e contribuzione alla Gestione Separata INPS;
- svolge in maniera esclusiva, con la partita IVA attribuita, l'attività di costruttore edile o agricoltore: attività che determinano produzione di reddito d'impresa non assoggettabile a contribuzione Inarcassa.

LA CANCELLAZIONE PER BREVI PERIODI

Concetto di esercizio continuativo della professione: un temporaneo esercizio (a volte anche di uno o due giorni) di altra attività e la contemporanea esiguità di reddito percepito/o di contributi versati ad altro ente di previdenza non possono configurare una «interruzione» di detta continuità.

Il principio adottato da Inarcassa si esplica in:

- Mantenimento della iscrizione continuativa ad Inarcassa anche se dagli archivi esterni (Estratto conto del Casellario degli Attivi o certificazione dell'interessato) dovessero emergere sovrapposizioni per un periodo contenuto entro i 7 giorni solari computati individualmente ;
- Cancellazione adottabile, per il breve periodo, solo su esplicita richiesta dell'interessato;

- Profondità temporale applicabile entro i cinque anni dal termine prescrizione (e. anno 2006, scadenza entro la quale potere effettuare rettifiche ai periodi di iscrizione il 31/12/2011).

INPS – CIRCOLARE N. 72 – aprile 2015

OGGETTO: Gestione separata INPS/INARCASSA – Iscrizione e obbligo contributivo. Chiarimenti.

La circolare definisce i criteri generali per la corretta individuazione dell'ente competente in materia di previdenza, per i liberi professionisti che svolgono attività professionale di ingegnere od architetto.

A titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, si riporta una tabella nella quale sono individuate le attività che sono attratte alla professione di ingegnere ed architetto, anche qualora svolte in virtù di un contratto di collaborazione coordinata e continuativa, ovvero di un contratto a progetto

Tipologia attività svolta (da soggetti iscritti all'Albo degli Ingegneri e/o Architetti)	Ente previdenziale di riferimento	
	Gestione separata INPS	INARCASSA
Ingegnere perito balistico		X
Consulente commerciale per società che vende computer	X	
Procacciatore d'affari e consulente commerciale	X	
Ingegnere consulente gestionale		X
Amministratore di condominio		X
Consulente e programmatore informatico		X
Orientatore professionale	X	
Consulente bancario e finanziario	X	
Imprenditore individuale che svolge attività di certificazione dei prodotti farmaceutici	X	
Consulente ambientale		X

Amministratori e componenti dei Consigli di Amministrazione, di società che svolgono attività di natura tecnica e/o tecnologica connesse con la specifica cultura che gli deriva dalla formazione tipica propria della sua professione (ad es. società operanti nel settore dei trasporti, nel settore dell'energia, dell'edilizia, ecc.)		x
Project manager nel settore ICT - telefonia mobile		x
Consulente commerciale (attività finalizzata alle vendite)	x	
Consulente della movimentazione e trasporto di merci pericolose; assistente al RSPP		x
Partecipanti ai Consigli nazionali od Ordini territoriali della categoria di appartenenza, o degli Enti di previdenza privati/privatizzati		x

Gestione Separata INPS

Chi è obbligato all'iscrizione a GS INPS?

- ✓ Soggetti che esercitano attività di lavoro autonomo per le quali non vi è obbligo di iscrizione ad una Cassa di previdenza professionale
- ✓ Ingegneri o Architetti PPC che esercitano attività professionale a margine di altra attività lavorativa per la quale sono obbligatoriamente iscritti ad un ente previdenziale obbligatorio (p.es., lavoratori dipendenti iscritti all'INPS che esercitano anche attività professionale)

Si sottolinea che – anche in caso di cessazione dell'attività di lavoro autonomo – la G.S. INPS non consente la cancellazione, indipendentemente dalla mancata maturazione di periodi assicurativi o montanti contributivi

	Aliquota	Contributo minimo ⁽¹⁾ (€)	Massimale di reddito (€)
Gestione Separata Inps			
Professionisti <u>iscritti</u> ad altra gestione previdenziale obbligatoria	24%	3.732	100.324 solo per iscritti post 1995
Lavoratori <u>non iscritti</u> ad altra gestione previdenziale obbligatoria	32% -0,72% ⁽²⁾	4.975	100.324 solo per iscritti post 1995
→ per i titolari di partita IVA	25%	3.887	

(1) Corrispondente ad un reddito minimo di 15.548 euro

(2) Il contributo dello 0,72% (con un minimo di 112 €) è dovuto per maternità, assegni del nucleo familiare e malattia

Se nell'anno non viene corrisposto almeno il contributo minimo, l'anzianità previdenziale si riduce in proporzione al contributo versato

GS INPS: Requisiti ordinari per la pensione di vecchiaia

➤ *Requisito contributivo ordinario:*

20 anni di contributi

➤ *Requisito anagrafico*

a) Donne: 64 anni e 9 mesi (65 anni e 9 mesi dal 1° gennaio 2016)

Uomini: 66 anni e 3 mesi

se l'importo della pensione non è inferiore a 1,5 volte l'importo dell'assegno sociale

b) 70 anni e 3 mesi di età con 5 anni di contribuzione "effettiva"

a prescindere dall'importo della pensione

REGIME ORDINARIO	
a) Imponibile	€ 1.000,00
b) INPS - G.S. 4%	€ 40,00
c) Inarcassa Contributo Integrativo 4% (a+b)	€ 41,60
d) TOTALE IMPONIBILE IVA (a + b)	€ 1.081,60
e) I.V.A. 22%	€ 237,95
f) TOTALE DOCUMENTO (d + e)	€ 1.319,55
g) Ritenuta d'acconto 20% (a + b)	208,00
TOTALE (f - g)	€ 1.111,55

REGIME FORFETTARIO in vigore dal 1° gennaio 2015	
a) Imponibile	€ 1.000,00
b) INPS - G.S. 4%	€ 40,00
c) Inarcassa Contributo Integrativo 4% (a+b)	€ 41,60
TOTALE DOCUMENTO	€ 1.081,60
Operazione effettuata senza rivalsa iva e ritenuta d'acconto ai sensi dell'Art. 1, commi 58 e 67, Legge 190/2014	

Sistema di calcolo pensione di vecchiaia a regime

Sistema di calcolo contributivo:

- Montante individuale è pari alla somma dei contributi di ciascun anno rivalutati con la media quinquennale del PIL italiano
- Coefficiente di trasformazione in funzione dell'età del lavoratore al momento della pensione

ma ... si potrà andare in pensione solo se l'importo sarà almeno pari a 1,5 volte l'importo dell'assegno sociale

Assegno di invalidità

1. Requisiti

- Riduzione della capacità lavorativa **a meno di un 1/3** a causa di infermità o difetto fisico o mentale
- Almeno **5 anni di contribuzione e assicurazione** di cui 3 nel quinquennio precedente la data di presentazione della domanda

2. Sistema di calcolo

- **Contributivo**

GS INPS: Pensione di inabilità

1. Requisiti

Assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa a causa di infermità o difetto fisico o mentale

Almeno **5 anni di contribuzione e assicurazione** di cui 3 nel quinquennio precedente la data di presentazione della domanda

Cessazione di qualsiasi tipo di attività lavorativa

Cancellazione dagli albi professionali

2. Sistema di calcolo

Contributivo

È previsto un **incremento dell'anzianità contributiva** maturata pari al numero di settimane intercorrenti tra la decorrenza della pensione e il compimento di 60 anni di età

GS INPS: Pensione ai superstiti

1. Requisiti

Il lavoratore deceduto deve aver maturato, in alternativa:

almeno **15 anni** di contributi

almeno **5 anni** di contributi di cui **almeno 3** nel quinquennio antecedente la data di decesso

2. Beneficiari

Coniuge

Figli minorenni, inabili, studenti o universitari a carico del genitore e parenti non titolari di pensione e a carico del defunto (in assenza di coniuge, figli, nipoti e genitori)

3. Sistema di calcolo

➤ L'importo spettante ai superstiti è **calcolato in percentuale sulla pensione spettante al de cuius** al momento del decesso ovvero sulla pensione in pagamento al pensionato deceduto

- **60%** solo coniuge
- **70%** solo un figlio
- **80%** coniuge e un figlio
- **80%** due figli senza coniuge
- **100%** coniuge e due o più figli / tre o più figli
- **15%** per ogni altro familiare, avente diritto, diverso dal coniuge, figli e nipoti

4. Riduzioni

La pensione ai superstiti liquidata dal 1.9.1995 è ridotta se il titolare possiede altri redditi

<i>Ammontare dei redditi</i>	<i>Riduzione</i>
-------------------------------------	-------------------------

fino ad €. 19.553,82	Nessuna
da €. 19.553,82 ad €. 26.071,76	25 %
da €. 26.071,76 ad €. 32.589,70	40 %
oltre €. 32.589,70	50 %